

Le operazioni da inserire nel rigo RS 113 colonna 1, sono i conferimenti in denaro e gli utili destinati a riserva.


⇒ I conferimenti in denaro

Tra conferimenti in denaro sono compresi anche le rinunzie ai finanziamenti eseguiti precedentemente dai soci a favore della società.

In merito alla forma dell'atto, va ricordato che un vero e proprio atto scritto di rinunzia porrebbe la base per l'applicazione dell'imposta di registro al 3%, quale atto avente contenuto patrimoniale. La [sentenza della Corte di Cassazione n.15585/10](#) aveva ritenuto dovuta l'imposta proporzionale di registro a fronte di un atto di aumento di capitale, nel quale era stata enunciata una rinunzia ad un finanziamento soci precedentemente effettuato.

Alla luce di tale situazione, è certamente preferibile eseguire la rinunzia nella forma della corrispondenza commerciale, quindi tramite l'invio di una lettera raccomandata con la quale il socio dichiara di rinunciare al finanziamento, aggiungendo nel contenuto della lettera se tale rinunzia si traduce in un versamento in conto capitale ovvero in conto futuro aumento di capitale.

Per quanto attiene ai conferimenti di denaro qualunque forma è ammessa, (aumenti di capitale, versamenti a fondo perduto) essendovi l'unica ovvia condizione che il versamento sia eseguito a titolo di apporto.

 Anche in questo caso, va segnalato che la data rilevante non è quella dell'atto ma quella dell'effettivo versamento, quindi, ad esempio, non la sottoscrizione dell'aumento di capitale ma il suo effettivo versamento eseguito dal socio.

Il passaggio è particolarmente rilevante negli aumenti di Capitale sociale che sono di norma sottoscritti al 100%, ma versati effettivamente al 25%, almeno in una prima fase.

Inoltre, è importante sottolineare un passaggio del decreto (art.5, co.2, lett.a) in cui si ricorda che sia la delibera di aumento di capitale sia l'effettivo versamento devono essere avvenuti a partire dal 2011. Questa ultima disposizione rappresenta l'unica deroga al principio secondo cui l'apporto in denaro rileva al momento dell'effettivo versamento.

Nel caso del conferimento derivante da aumento di capitale è ammessa anche la forma del versamento per compensazione di crediti vantati dal socio sottoscrittore.

Non rilevano gli apporti che non permettono di acquisire la qualità di socio, quali ad esempio gli apporti di capitale dell'associato in partecipazione.

⇒ La destinazione di utili a riserva

L'operazione con cui più frequentemente si avrà l'incremento del Capitale proprio, sarà certamente la destinazione dell'utile a riserva. Il punto aveva generato diverse discussioni, poiché la norma (co.5 dell'art.1, D.L. n.201/11) escludeva dall'incremento del Patrimonio netto gli utili allocati a riserva indisponibile, concetto quest'ultimo alquanto incerto nella normativa civilistica e spesso confuso con quello di riserva non distribuibile.

Mentre le riserve non distribuibili rappresentano una casistica frequente e articolata, non è così per le riserve indisponibili in senso stretto, che comprendono solo i casi dell'acquisto di azioni proprie e di acquisto di azione della controllante da parte della controllata. La soluzione enunciata dal decreto attuativo è ragionevole e condivisibile, puntando più alla sostanza che non alla forma.

Nell'art.5, co.5 del D.M., viene stabilito che le riserve non disponibili citate dalla norma sono sostanzialmente quelle appartenenti a due categorie:

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | ▶ | quelle veramente indisponibili sia ad aumento di capitale sia a distribuzione ai soci o a copertura perdite (es. acquisto azioni proprie); |
| 2. | ▶ | quelle derivanti da utili non effettivamente realizzati ma semplicemente derivanti da operazioni valutative (es. utile su cambi). |

Tale impostazione permette di affermare che la riserva legale, come le riserve indivisibili della società cooperative, rientrano a pieno titolo nell'Ace, ancorché su esse gravino dei vincoli di parziale indisponibilità. La rilevanza ai fini Ace dipende dalla circostanza che si tratta di riserve generate con utili effettivamente realizzati.

Peraltro l'esclusione delle riserve dei citati tipi 1) e 2) non è perenne, nel senso che una volta che esse siano state liberate (ad esempio per effetto del concreto realizzo della posta valutativa) si avrà la rilevanza ai fini Ace, fermo restando che sia la genesi della riserva sia la sua "liberazione" devono essere eventi verificatisi a partire dal 2011.

Esempio

Al 31/12/10 utile su cambi = €100, utile complessivo posto a riserve nel 2011 = €1.000
Incremento del netto = €1.000, incremento rilevante ai fini Ace = €900.

Nel corso del 2011 la posta in valuta viene realizzata incassando €100 stimati al 31/12/10, quindi la riserva diviene liberamente distribuibile (art.5, co.5, D.M., ma la riserva indisponibile deve essersi formata a partire dal 2011, Rel. Acc.)

Per il Patrimonio netto nulla cambia, ma ai fini Ace si dovrebbe avere una variazione in aumento già nel modello Unico 2012.

È invece del tutto irrilevante la circostanza che una certa riserva sia gravata da un vincolo fiscale di sospensione d'imposta (es. utili accantonati dall'aderente alle reti d'impresa), poiché essa è formata con utili effettivamente realizzati e, quindi, rilevante ai fini Ace.

Le riduzioni effettive del Patrimonio netto che influenzano l'Ace

⇒ *Attribuzione ai soci di parti del Patrimonio netto*


Le operazioni che vanno sottratte agli incrementi quantificati, come sopra ricordato, sono le riduzioni per attribuzione ai soci di parti ideali del Patrimonio netto. Anche queste operazioni rilevano solo se eseguite a far data dal 2011.

La tipica operazione che riduce il netto patrimoniale per attribuzione ai soci è la distribuzione di dividendi, ma vanno annoverate tra queste operazioni anche le assegnazioni ai soci di riserve di capitale o di riduzione del capitale, con contestuale restituzione al socio.

La riduzione va retrodatata ai fini Ace all'inizio dell'esercizio in cui essa è materialmente avvenuta, quindi la distribuzione di dividendi eseguita nel novembre del 2011 genererà una riduzione dell'Ace come se la distribuzione fosse avvenuta al 1° gennaio 2011.

Sulla tematica della data effettiva che occorre considerare al fine di inserire l'operazione di riduzione in un esercizio o in un altro, è emerso da più parti il dubbio se la citata operazione di distribuzione di dividendi riduca il netto ai fini Ace quando è semplicemente deliberata ovvero quando materialmente la società eroga ai soci il dividendo.

Va ricordato che nel momento in cui l'assemblea delibera la distribuzione di dividendi si ha il passaggio della somma stabilita dal Patrimonio netto alle passività dello Stato patrimoniale, il che indurrebbe a ritenere che già al momento della delibera si verifica la riduzione dell'Ace.

 Non si può, tuttavia, non considerare che, per coerenza con quanto l'A.F. ha stabilito in materia di conferimenti (rileva la data dell'effettivo versamento e non quella della mera sottoscrizione dell'aumento di capitale), sembrerebbe rilevante solo la data in cui si manifesta l'aspetto finanziario dell'operazione, quindi la data dell'effettiva erogazione del dividendo e non quella della delibera. Il punto dovrebbe essere chiarito dall'Agenzia delle Entrate.

Va segnalato che le riduzioni del Patrimonio netto che non si traducono in attribuzione ai soci non rilevano a decremento dell'Ace. È senza dubbio il caso della perdita di esercizio che riduce il netto patrimoniale ma non comporta arricchimento in capo ai soci.

Peraltro, la riduzione del netto patrimoniale comporta un'indiretta conseguenza negativa, in quanto il limite massimo introdotto dal decreto attuativo per beneficiare dell'Ace è proprio il Patrimonio netto di ciascun esercizio.

È certamente delicata la situazione della destinazione dell'utile a soggetti terzi rispetto ai soci, situazione che si manifesta, ad esempio, per la parte di utile destinata dalla società cooperative ai fondi mutualistici.

📌 Sul punto si ritiene dirimente la considerazione che non si tratta di parti del Patrimonio netto attribuite ai soci e quindi non si dovrebbe avere un effetto negativo sull'Ace. Per certi versi situazione analoga si manifesta in relazione alla quota di utile destinata a remunerare l'apporto degli associati in partecipazione, questione delicata poiché si potrebbe mettere in dubbio che l'utile destinato agli associati sia effettivamente patrimonializzato almeno un secondo prima.

Se il rigo differenza è positivo si continua nella compilazione altrimenti il prospetto è concluso

Acquisto di partecipazioni e azienda in società controllate

	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza
1	,00	2	3	4
5	,00	6	Minor importo col. 4/col. 5	7
8		9	3%	Rendimento
10	,00	11	,00	Rendimento attribuito
12		13	,00	Eccedenza riportabile
14		15	,00	Eccedenza riportabile quadro RQ

Operazione antielusive art.10, D.M.
Es. Conferimenti eseguiti verso controllata

Le operazioni di riduzione figurativa dell'Ace: le norme antiabuso

Nella colonna 3 del rigo RS113 vanno inserite le operazioni che, pur non avendo ridotto il netto patrimoniale, vanno considerate in diminuzione dell'Ace, poiché caratterizzate da intento elusivo.

Il decreto Salva Italia aveva previsto l'emanazione di norme antiabuso, sulla falsa riga di quelle già coniate nella precedente Dit. Tuttavia, la disposizione dell'art.1 del D.L. n.201/11 aveva già individuato due operazioni destinate a ridurre l'incremento Ace, cioè l'acquisto di partecipazioni in società controllate e l'acquisto di aziende. Entrambi i punti avevano sollevato perplessità: nel primo caso non si capiva se per far scattare la riduzione nel caso di acquisto di partecipazioni fosse necessario già detenere un rapporto di controllo nei confronti della cedente o meno. Nel caso di acquisto di azienda sembrava a tutti gli effetti irragionevole disporre una riduzione *tout court* a fronte di investimenti in aziende, senza specificare che si doveva trattare di aziende acquisite da società controllate, come, del resto, era previsto nella Dit.

Queste due problematiche sono state risolte dal decreto attuativo che dedica alle operazioni antielusive l'art.10 e sistematizza le previsioni già inserite nel D.L. n.201/11.

Anzitutto, viene chiarito dalla relazione governativa al D.M. che nel caso dell'acquisto di partecipazioni il decremento dell'Ace scatta solo in caso di acquisto infragruppo, mentre l'acquisto da società terze rispetto al gruppo non genera alcun effetto negativo ai fini Ace.

Similmente, è chiarita la portata del blocco all'acquisto di aziende: deve trattarsi di aziende già detenute da società appartenenti al gruppo affinché scatti la disposizione antielusiva.

In sostanza la più parte delle fattispecie considerate dall'art.10 del decreto riguarda i gruppi societari, dovendosi sterilizzare alcune operazioni con le quali si otterrebbe la moltiplicazione del beneficio.

Per una migliore interiorizzazione delle ipotesi elusive si possono suddividere la fattispecie che determinano una sterilizzazione in capo al soggetto attivo dante causa (le più numerose) e quelle che invece determinano una sterilizzazione in capo passivo avente causa.

Sterilizzazioni Ace per dante causa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Conferimenti in denaro verso controllate (o controllate dalla stesso soggetto, o che diventano controllate per effetto del conferimento); ▶ Acquisto di partecipazioni in società controllate; ▶ Acquisto di azienda detenuta da società controllata; ▶ Incremento di credito da finanziamento verso controllata/controlante
Sterilizzazioni Ace per avente causa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Conferimenti provenienti da soggetti ubicati in Paesi <i>Black list</i>; ▶ Conferimenti pervenuti da società estere ubicate in Paesi <i>White list</i> ma controllate da soggetti residenti.

La somma algebrica tra le operazioni incrementative dell'Ace (colonna 1) e decrementative (colonne 2 e 3) va inserita nella colonna 4 e a questo punto avviene il discusso confronto con il Patrimonio netto, dato massimo di fruizione dell'agevolazione. Il Patrimonio netto al 31/12/11 va esposto nella colonna 5.

Il limite del Patrimonio netto

Deduzione per capitale investito proprio (ACE) RS113	Incrementi del capitale proprio	1	,00	Decrementi del capitale proprio	2	,00	Riduzioni	3	,00	Differenza	4	,00
	Patrimonio netto	5	,00	Minor importo col. 4/col. 5	6	,00	3%	Rendimento	7	,00		
	Codice fiscale	8		Rendimento attribuito	9	,00						
	Rendimenti totali	10	,00	Eccedenza riportabile	11	,00	Eccedenza riportabile quadro RQ	12	,00			

Dato del Patrimonio netto:

- ▶ va considerato l'utile di esercizio;
- ▶ vanno considerate le perdite non coperte;
- ▶ vanno considerati i versamenti a copertura per la loro totalità (non *pro rata temporis*).

Un'operazione in cui l'effetto del tetto massimo pari al Patrimonio netto è particolarmente evidente è il versamento soci a copertura di perdite.

Si è affermato poc'anzi che la perdita di esercizio non genera alcun effetto decrementativo dell'Ace, mentre il versamento eseguito a copertura della perdita, come tutti i versamenti eseguiti dai soci a fondo perduto, incrementa l'Ace.

L'art.11 del D.M. attuativo afferma, tuttavia, che il massimo incremento possibile è pari al Patrimonio netto esistente alla fine dell'esercizio. Di questo limite massimo non vi è traccia nella norma istitutiva, e non si può dire che il Legislatore non conoscesse la questione poiché nella precedente normativa Dit il limite analogo era stato esplicitamente inserito nel corpo letterale della disposizione. La mancata riproposizione nell'Ace non può che significare la non applicabilità del tetto in questione, mentre con il decreto attuativo si vorrebbe reinserire surrettiziamente come misura massima consentita per l'incremento il

Patrimonio netto di fine esercizio. Si tratta di un passaggio del decreto molto criticabile e potenziale causa di contenzioso tributario.

Detto ciò va notato che nel determinare il tetto in questione, ove lo si volesse applicare, occorre considerare che nel dato vanno certamente considerate tutte le operazioni eseguite fino alla fine dell'esercizio che contabilmente incrementano il Patrimonio netto, a prescindere dalla circostanza che queste stesse operazioni possano avere rilievo ai fini Ace.

È il caso, ad esempio, dei conferimenti in natura (rilevanti nel netto patrimoniale, ma non rilevanti nell'Ace), oppure la fattispecie dei conferimenti in denaro che vanno assunti *in toto* e non *pro rata temporis* come avviene nell'Ace, o, ancora, l'utile prodotto nell'esercizio che entra nel netto anche se non destinato a riserva dall'assemblea dei soci.

Di seguito si propone un esempio di applicazione dell'Ace, seguendo il dettato penalizzante e non condivisibile del decreto attuativo e secondo il testo normativo.

Esempio

Patrimonio netto 2010 = €10.000

Utile esercizio 2010 a riserva = €100.000

Perdita di esercizio 2011 = €80.000

Netto al 31/12/11 = €30.000

Variazione rilevante Unico 2012 = €30.000

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza
RS113		1 100.000 ,00	2 ,00	3 ,00	4 100.000 ,00
			Patrimonio netto	Minor importo col. 4/col. 5	Rendimento
			5 30.000 ,00	6 30.000 ,00	7 900 ,00
			Codice fiscale		Rendimento attribuito
					8 ,00
			Rendimenti totali	Eccedenza riportabile	Eccedenza riportabile quadro RQ
			10 900 ,00	11 ,00	12 ,00

Al rigo RN6 (non è una variazione da RF)

La perdita d'esercizio pur essendo una riduzione del netto senza attribuzione ai soci riduce l'incremento aceizzabile!!!

Va, inoltre, rilevato che il risultato d'esercizio 2011, dato fondamentale per determinare il Patrimonio netto 2011, è influenzato dall'ammontare delle imposte inserite alla voce E22 del Conto economico. Tale dato a sua volta è influenzato dall'Ace, la quale viene calcolata con tetto massimo del Patrimonio netto.

Pensiamo al caso della perdita di esercizio che diviene un utile fiscale a causa della variazioni in aumento: l'ammontare della perdita civilistica influenza il Patrimonio netto (che costituisce il limite massimo dell'Ace), ma quest'ultimo è a sua volta influenzato dalla perdita civile che può essere calcolata solo conoscendo l'entità dell'Ace, poiché essa influenza la voce E 22 del Conto economico. È evidente che ci si trova di fronte a variabili (Patrimonio netto e risultato d'esercizio) che si influenzano reciprocamente, il che renderebbe impossibile la soluzione del problema. Vigendo la Dit, l'analoga situazione era stata risolta nel senso che il risultato d'esercizio veniva considerato al lordo delle imposte¹ ed una simile soluzione è auspicabile anche nell'Ace.

¹ C.M. n.61/01, par. 7.3.


L'Ace per soggetti Irpef

Le istruzioni al modello Unico SP ed il decreto attuativo completano lo scenario delle regole per applicare l'Ace alle imprese Irpef, stabilendo che il rendimento nozionale si applica sull'intero Patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio, e non sull'incremento dello stesso rispetto ad una certa data, come avviene per i soggetti Ires.

Il passaggio è significativo poiché un conto è calcolare il rendimento nozionale (3%) su un dato incrementale, altro è calcolarlo sullo *stock* di patrimonio esistente al 31/12/11, magari formatosi in data non recente.

Il decreto attuativo chiarisce come applicare l'Ace alle società di persone e alle imprese individuali, il cui riflesso dichiarativo è spiegato nelle istruzioni al quadro RS del modello Unico SP. In tale quadro, infatti, emerge che va indicato al rigo RS45 l'importo del Patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio oggetto della presente dichiarazione, cioè il 2011.

Questo dato va ridotto degli eventuali acquisti di partecipazioni e di aziende in società controllate (oltre che delle altre operazioni elusive che vengono enunciate dal decreto attuativo), e il differenziale (quindi in assenza di operazione elusive ancora il dato relativo all'intero Patrimonio netto al 31/12/11) va moltiplicato per 3%. Il risultato costituisce la variazione diminutiva che riduce il reddito generato dalla società di persone (o dall'impresa individuale) e, nel caso in cui la variazione diminutiva sia superiore al reddito prodotto, l'eccedenza va attribuita ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

 Quindi anche se non vi è alcun incremento del Patrimonio netto al 31/12/11 rispetto allo stesso dato al 31/12/10, questi soggetti potranno beneficiare della variazione diminutiva del reddito generate dall'Ace, e ciò significa che anche se il Patrimonio netto si sia formato nel passato, esso produce vantaggi fiscali.

Si tratta di una modalità applicativa molto favorevole al contribuente, per ottenere la quale è prevedibile che sia necessaria la tenuta della contabilità ordinaria, mentre è auspicabile che il regime contabile non debba essere oggetto di un'opzione irrevocabile, come è stato per l'analoga agevolazione Dit.

Per applicare l'Ace alle imprese Irpef sarà essenziale determinare correttamente il Patrimonio netto esistente al 31/12/11 e, dal momento che non serve alcun incremento rispetto ad una certa data, diventano rilevanti le operazioni che nel recente passato hanno incrementato il netto, prima tra tutte la rivalutazione degli immobili.

In primo luogo, va segnalato che l'utile d'esercizio è parte integrante del Patrimonio netto, secondo quanto stabilito dal documento Oic 28. Ciò è confermato dal fatto che per i soggetti Ires è stata necessaria un'esplicita esclusione per evitare di conteggiare nel Patrimonio netto anche l'utile d'esercizio. Pertanto le imprese Irpef potranno considerare nel Patrimonio netto rilevante ai fini Ace anche l'utile formatosi nel 2011.

Per quanto riguarda le riserve esistenti non sembra di alcuna rilevanza la circostanza che esse derivino da utili tassati o meno, poiché comunque si tratta, civilisticamente, di elementi del netto.

È il caso, ad esempio, di riserve derivanti da conferimento di azienda in neutralità fiscale, in cui emergano plusvalenze: sia la conferente (riserve di utili) sia la conferita (apporto di capitale) vedono incrementato il netto.

Certamente il caso di incremento più rilevante del netto patrimoniale deriva dall'avvenuta rivalutazione degli immobili di cui al D.L. n.185/08.

In base a questa norma le imprese hanno potuto eseguire una rivalutazione anche solo civilistica, incrementando così il netto patrimoniale tramite l'esposizione del saldo attivo che rappresenta una riserva di utili non in sospensione d'imposta.

Ma anche nel caso in cui la rivalutazione abbia avuto rilevanza fiscale il saldo attivo pur essendo una riserva in sospensione d'imposta, è parte integrante del netto patrimoniale, quindi utile per ottenere il beneficio Ace. Ovviamente questa conclusione vale a maggior

ragione se il saldo attivo è stato affrancato e quindi non presenta più lo *status* di riserva in sospensione d'imposta.

Esempio

La società ALFA Snc ha eseguito nel 2008 la rivalutazione civilistica dell'immobile da cui ha conseguito un saldo attivo pari a €300.000.

Il netto patrimoniale presenta anche il Capitale sociale pari a €50.000 e riserve di utili pari a €100.000. Inoltre nel 2011 ha generato un utile pari a €60.000.

Il calcolo dell'Ace viene eseguito assumendo l'intero Patrimonio netto pari a €510.000 x 3% = €15.300 che rappresenta la variazione in diminuzione del reddito 2011.

Dato da esporre al rigo RS45, colonna 1 = €10.000

Deduzione per capitale investito proprio	Patrimonio netto 2011	Riduzioni	Differenza	Rendimento
RS45	1 510.000 ,00	2 ,00	3 ,00 3%	4 15.300 ,00
	Codice fiscale		Rendimento attribuito	Rendimenti totali
	5 ,00		6 ,00	15.300 ,00

Il dato va inserito a RF55 e se eccedente il reddito dell'esercizio a RN21

Nel caso specifico delle società di persone il decreto attuativo rimanda alla compilazione dell'Ace per le società di capitali in trasparenza. Anche in questo caso, infatti, è previsto che l'eventuale eccedenza di Ace non utilizzata dalla società partecipata venga attribuita ai soci in proporzione alla quota di partecipazione all'utile. Quindi anche nel prospetto di cui al rigo RS45 è inserita la colonna del codice fiscale del soggetto che ha attribuito il rendimento nozionale. Il socio che riceve tale eccedenza la potrà utilizzare per ridurre il proprio reddito d'impresa, ma limitatamente a quello prodotto in regime di contabilità ordinaria. Così se il socio detiene una propria impresa individuale in contabilità ordinaria l'eccedenza Ace attribuita va a ridurre il reddito complessivo con diretto inserimento nel rigo RN1 colonna 5.

Tale circostanza, cioè il fatto che non vi sia un passaggio dal quadro RF, ha indotto alcuni a ritenere che l'eccedenza attribuita dalla società possa essere beneficiata anche dal socio che detiene un'impresa individuale in contabilità semplificata.

Tale tesi si ritiene non corretta, in primo luogo perché contraria al tenore del decreto attuativo che permette di fruire dell'Ace solo in presenza di contabilità ordinaria, e in secondo luogo perché la compilazione del rigo RS37 di Unico PF, presupposto per la fruizione dell'Ace in capo alla persona fisica, è possibile solo da parte dell'impresa individuale in contabilità ordinaria.